



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 3

Data: 22/03/2021

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

Il giorno 22 Marzo 2021, alle ore 15.00 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art.73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 29/03/2020 n.20, si riunisce il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria.

Risultano all'appello nominale:

			Presenti	Assenti
1	GUGLIOTTI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	MASSARI GIANNA	Consigliere		X
3	FEI SILVIO	Consigliere	X	
4	MELACCIO SARA	Consigliere	X	
5	PACINI ROBERTA	Consigliere	X	
6	PIERINI MARCO	Consigliere	X	
7	VAGHEGGINI ALESSANDRO	Consigliere		X
8	VERZULLI FRANCESCO	Consigliere	X	
9	SIGNORINI SERENA	Consigliere	X	
10	GUERRINI MICHELA	Consigliere	X	
11	GATTI IVANA	Consigliere		X
12	BONUCCI ROBERTO	Consigliere	X	
13	BALLERINI MICHELE	Consigliere	X	
			10	3

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Sono presenti gli assessori esterni Balestri, Parrini e Donati.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....omissis....";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito ulteriormente il suddetto termine dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n 51 del 30.09.2020 con la quale sono state determinate per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

VISTI:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

RITENUTO di voler confermare anche per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU deliberate per l'anno 2020:

- a. aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze, intese esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b. aliquota del 10,6 per mille per le aree fabbricabili;
- c. aliquota dell'1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- d. aliquota del 2,50 per mille per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- e. aliquota del 10,6 per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale D;
- f. aliquota del 10,6 per mille applicabile a tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 15 e n. 16 del 26.02.2021 che hanno approvato rispettivamente lo schema del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e lo schema del Bilancio di Previsione 2021/2023 da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare nella stessa seduta con atti separati;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa all'Organo di revisione economico-finanziaria che rilascerà il parere obbligatorio ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, in ottemperanza all'articolo 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore Contabilità e Tributi ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla legittimità tecnica e contabile del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce le competenze della Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti favorevoli n.7, contrari n.1(Guerrini), astenuti n.2 (Bonucci e Ballerini), resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI CONFERMARE per l'anno 2021, le seguenti aliquote e detrazione della nuova Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, approvate per l'anno 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.09.2020:
 - a. aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze, intese esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b. aliquota del 10,6 per mille per le aree fabbricabili;
 - c. aliquota dell'1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - d. aliquota del 2,50 per mille per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
 - e. aliquota del 10,6 per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale D;
 - f. aliquota del 10,6 per mille applicabile a tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti;
- 3) DI DARE ATTO che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- 4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso telematicamente, al Ministero delle Finanze, a cura del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima;

5) Di ASSolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Sovicille, Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" sottosezione "Disposizioni generali/Atti Generali" e sottosezione "Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento" e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;

Indi con separata votazione con voti favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.3 (Guerrini, Bonucci e Ballerini), resi nelle forme di legge,
DELIBERA

Altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di adempiere ai conseguenti provvedimenti.

COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI\\TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Annalisa Vuono

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Annalisa Vuono

Dati relativi alla seduta

Seduta del 22/03/2021 Deliberazione n. 3

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
GUGLIOTTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (art. 134, co. 3, del D.lgs 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.